



## CITTA' DI TORINO

### **DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE AREA AMBIENTE, QUALITA' DELLA VITA E VALUTAZIONI AMBIENTALI S. QUALITA' E VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**ATTO N. DD 2781**

**Torino, 30/06/2021**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE N. 327 RELATIVA ALL'AREA SITA IN STRADA DEL DROSSO N. 65 NEL COMUNE DI TORINO. – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Il Piano Regolatore Generale vigente destina l'area oggetto di Variante a Servizi pubblici S (Servizi Sociali ed Attrezzature di Interesse Generale – art. 22 LUR), lettera “v – Aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali”, ricompresa nel Parco Urbano e Fluviale P19.

L'area in esame risultava peraltro compresa nel limite del Sistema delle aree protette (L.R. 28/90 e s.m.i.) della fascia fluviale del Po, disciplinato dal Piano d'Area (D.C.R. n. 982 - 4328 dell'8 Marzo 1995), in particolare ricadeva in “area contigua”, istituite dall'art. 6 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19 “*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*”, allo scopo di “*garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette*”. La Città di Torino presentava nel 2017 richiesta alla Regione Piemonte per la riduzione dell'Area Contigua della fascia fluviale del Po – tratto torinese “f3”, relativamente all'area oggetto di variante e la Regione Piemonte con D.G.R. n. 53-8206 del 20/12/2018, ai sensi dell'art. 6, L.R. 19/2009, accoglieva la richiesta ed approvava la modifica del perimetro, stralciando il terreno in oggetto dall'Area contigua della Fascia fluviale del Po – tratto torinese.

In data 09/01/2020 la Divisione Urbanistica e Territorio, Area Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, Servizio Pianificazione veniva presentata l'istanza di variante parziale al PRGC vigente n. 327, oggetto della presente procedura di verifica a VAS, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della L.R. 56/77.

La richiesta di Variante propone l'aggregazione dell'area in oggetto, attualmente destinata a parco, alla limitrofa Zona Urbana Consolidata per le Attività Produttive con gli stessi parametri edificatori previsti dal vigente PRGC, fatta eccezione per la SLP massima, determinata in 11.696 mq, con un'area coperta occupata dal fabbricato che non potrà superare i 4.000 mq, mentre la superficie non

occupata da fabbricati dovrà rimanere permeabile e sistemata a verde.

In merito alla fase di verifica di completezza ed adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto specificato dalle disposizioni in materia di VAS introdotte con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, le Autorità precedenti e competenti procedevano come segue:

- la Direzione Urbanistica e Territorio – Servizio Pianificazione con nota n. 61 del 09 gennaio 2020, acquisita al protocollo del Servizio scrivente al n. 329, in data 14 gennaio 2020, trasmetteva all’Autorità Competente la documentazione inerente la pratica in oggetto indicata, finalizzata ad attivare la preistruttoria della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- l’Autorità Competente al fine di acquisire il prescritto parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa, convocava l’Organo Tecnico Comunale (OTC) nelle sedute del 24 gennaio 2020 (convocato con nota n. 545 del 20/01/2020), del 12 giugno 2020 (convocato con nota n. 4210 del 05/06/2020) e del 9 novembre 2020 (convocato con nota n. 8711 del 10 novembre 2020);
- con nota prot. n. 8876 del 16 novembre 2020 è stato trasmesso all’Area Urbanistica della Città il verbale della seduta di OTC nel quale la documentazione veniva ritenuta completa e coerente, fermo restando la necessità di: *“riformulare l’art. 49bis in quanto la procedura di verifica a VAS, ai sensi dell’Art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. potrebbe assoggettare o escludere il piano dalla valutazione e di predisporre ed allegare la documentazione idonea alla verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), come previsto ai comma 8 dell’art. 11 della Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/R del 22 marzo 2019”*.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 5280 del 15 dicembre 2020 (acquisita agli atti dell’Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al prot. n. 9836 in data 16 dicembre 2020) la Dirigente della Direzione Urbanistica e Territorio – Servizio Pianificazione prendeva quindi atto della completezza della documentazione predisposta idonea all’avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

La documentazione richiamata nella determinazione risulta composta dai seguenti elaborati:

1. Fascicolo Relazione Illustrativa Variante n. 327 al P.R.G. integrato come da verbale dell’Organo Tecnico del 09/11/2020;
2. Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S., incluso l'estratto del Piano di Classificazione Acustica;
3. Valutazione di impatto acustico;
4. Nota integrativa alla Valutazione di impatto acustico / Verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica.

Richiamati:

- il comma 3 dell’articolo 3bis della L.R. 56/77, secondo il quale *“per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;*
- il comma 8 dell’art. 17 secondo cui *“le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.”*
- il comma 11 dell’articolo 17 secondo cui *“la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall’ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all’articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale.”;*
- la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977 che prevede la possibilità di svolgere il procedimento integrato per l’approvazione delle varianti parziali al PRG, con fase di verifica di assoggettabilità

- e pubblicazione “in sequenza”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) con la quale l’Amministrazione della Città di Torino ha ridefinito l’Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98. Nella citata Deliberazione è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all’interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS all’Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali;
  - il comma 2 dell’articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il quale” *l’Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.*”;

In data 29 dicembre 2020 (Prot. 10227), il Dirigente dell’Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente, indiceva la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 241/90 e s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Nella medesima nota rendeva disponibile la documentazione formalizzata con la determinazione dirigenziale n. cron. 5280 del 15 dicembre 2020 richiamata in precedenza.

L’avvio del procedimento veniva reso noto mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 30 dicembre 2020 e sul sito web dell’Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali.

Alla conferenza dei servizi venivano invitati i seguenti soggetti: ARPA Piemonte – Direzione Prov.le di Torino, Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, ASL “Città di Torino” - Servizio Igiene del Territorio, SMAT TORINO, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese, TERNA S.p.a. ed i componenti dell’Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

Nel corso della prima seduta della conferenza dei servizi del 18 gennaio 2021, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (**Allegato n. 1**), venivano illustrati i contenuti della Variante e del documento ambientale di verifica di VAS. Nel corso della seduta il rappresentante dell’Urbanistica evidenziava che il sito in esame era già classificato come Area contigua per la Fascia del Po, ma ne era stato escluso, su proposta della Città di Torino, con D.G.R. n. 53 del 20/12/2018.

I rappresentanti di TERNA S.p.a. evidenziavano che nell’area di intervento sono presenti due elettrodotti interrati non riportati sulle cartografie, mentre il rappresentante della Società SMAT richiedeva di fornire una stima quantitativa della portata scaricata verso la fognatura conseguente all’impermeabilizzazione dell’area.

I rappresentanti dell’OTC formulavano alcune osservazioni in merito all’impermeabilizzazione dell’area e al tema della resilienza. Nel corso della seduta veniva illustrato il parere della Soprintendenza (acquisito al protocollo con n. 298 del 15/01/2021 - **Allegato n. 2**) e indetta la seconda seduta per il giorno 18/02/2021.

Nel corso della seconda seduta della conferenza dei servizi del 18 febbraio 2021, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (**Allegato n. 3**), venivano illustrati i seguenti pareri e contributi: parere di Terna Rete Italia S.p.a. (prot. Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali n. 925 del 03/02/2021- **Allegato n. 4**) e successive precisazioni trasmesse con mail del 15/02/2021 (prot. Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali n. 1502 del 19/02/2021 - **Allegato n. 5**), contributo dell’OTC, di cui al verbale del 17/02/2021 (**Allegato n. 6**).

Nel corso della seduta il rappresentante di ARPA Piemonte evidenziava come la documentazione ambientale presentata risultasse carente nell'esame di alcuni aspetti ambientali (elettromagnetismo, attività pregresse dell'area, compensazioni sul consumo di suolo, analisi della componente vegetale).

Venivano inoltre acquisite le note di ARPA Piemonte (acquisita al Protocollo con n. 1317 del 15/02/2021 - **Allegato n. 7**) e di SMAT Torino (acquisita al Protocollo con n. 1864 del 03/03/2021 - **Allegato n. 8**).

Rilevato che, in considerazione della modalità di attuazione con Permesso di Costruire Convenzionato, nel corso della seconda seduta decisoria della conferenza di servizi i soggetti invitati si esprimevano in merito alla necessità di formalizzare l'entità e la modalità di compensazione in un atto di impegno sottoscritto dal Proponente, sulla cui scorta procedere all'elaborazione di una bozza di convenzione e che, in particolare, veniva evidenziato che:

- *gli impatti relativi al consumo di suolo risultano significativi e in assenza di un atto di impegno sottoscritto dal Proponente, in cui siano definite entità e modalità di compensazione di tali impatti - da richiamare nello schema di Convenzione - la Variante debba essere assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
- *il provvedimento urbanistico dovrà, in ogni caso, dare atto degli elementi conoscitivi emersi nel corso della Conferenza, con particolare riguardo ai vincoli derivanti dalla presenza di fasce di rispetto per la presenza di elettrodotti aerei ed interrati;*
- *dovranno essere attivate le necessarie procedure previste in merito ai profili di potenziale contaminazione del sito al fine di valutare la qualità ambientale dei suoli e sottosuoli, in considerazione degli usi pregressi rilevati.*

Al fine di acquisire i necessari pareri formali e far sottoscrivere l'atto di impegno con il quale definire entità e modalità di compensazione degli impatti derivanti dalla variante, l'Autorità Procedente richiedeva la sospensione dei termini del procedimento (acquinote site al protocollo con n. 1947 del 05/03/2021, n. 3089 del 12/04/2021 e con 4607 del 31/05/2021) che venivano rispettivamente accolte con note n. 2151 del 11/03/2021, n. 3179 del 14/04/2021 e n. 4684 del 01/06/2021, fissando il nuovo termine del procedimento al 30 giugno 2021.

Preso atto che con nota acquisita al protocollo n. 5409 del 28/06/2021 veniva trasmesso la bozza dell'atto di impegno per compensazioni ambientali (**Allegato n. 9**) e rilevato pertanto, in merito agli impatti sulle componenti ambientali, che l'attuazione della variante comporta impatti sulla componente suolo, che sono stati definiti in coerenza con la DGC n. mecc. 2019 06078/126 del 10 dicembre 2019, e che saranno compensati mediante l'esecuzione dei lavori di riqualificazione del suolo, con rimozione degli orti spontanei fino in corrispondenza delle fasce del Torrente Sangone per un importo dei lavori e una superficie di intervento omologa;

Infine preso atto:

- in merito alle previsioni di cui all'art. 11 comma 8 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 , n. 4/R – “Regolamento regionale recante: Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.” che l'Autorità Procedente “ritiene che i contenuti specifici trattati nel provvedimento non determinino contrasti o interferenze con il PPR” e che “Il provvedimento risulta pertanto coerente con le caratteristiche storiche e architettoniche del territorio, non avendo incidenza sul medesimo”;
- dell'assenza dei contributi di ASL Torino (che sentita, segnalava l'impossibilità a formulare il contributo di competenza per l'impegno del proprio personale tecnico nel quadro dell'emergenza COVID-19) e di Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale, il cui assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e

programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;

- esaminato il rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- richiamati gli atti di indirizzo assunti dalla Città che la impegnano nelle politiche di mitigazione per la riduzione delle emissioni climalteranti provenienti da tutti i settori del sistema urbano e di adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzato a ridurre le vulnerabilità del territorio (Nuova adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, DCC del 18 febbraio 2019, mecc. 2018 05923/021)"
- applicata la D.G.C. 2019 06078/126 del 10 dicembre 2019 "Consumo di suolo e trasformazioni urbane: obiettivi di sostenibilità, riduzione degli impatti e compensazioni ambientali. criteri e direttive agli uffici della civica amministrazione";
- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;
- assunte le conclusioni dell'istruttoria tecnica così come formulate e ritenute, al fine di non aggravare il procedimento già avviato, di concluderlo nelle modalità previste nel regime previgente al D.L. 77 del 31.05.2021;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che le nuove previsioni non producano impatti ambientali significativi in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità nonché delle compensazioni prefigurate;

si ritiene che la Variante parziale al PRG n. 327, redatta ai sensi dell'art. 17 c. 5 sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni, come meglio espresse nella parte dispositiva del presente atto, discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati.

Infine:

- premesso che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
  - richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;
  - richiamati i contenuti della Variante parziale in oggetto;
  - esaminata la documentazione relativa alla verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che integra il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene la variante in oggetto coerente con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente.

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Vista la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- Vista la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

## **DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, la Variante al piano regolatore generale n. 327 relativa all'area sita in Strada del Drosso n. 65 nel Comune di Torino subordinatamente alle seguenti prescrizioni da recepirsi in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e di progettazione edilizia, nell'ambito dei relativi procedimenti:
  - a. siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
  - b. le attività di scavo dovranno privilegiare il pieno riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, adottando l'invio in discarica solo come ultima opzione. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto dovrà avvenire nel rispetto dei disposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;
  - c. ai sensi della D.G.R. 18 Dicembre 2012, e dei successivi aggiornamenti (D.G.R. n. 46-5100 27 maggio 2019, n. 24-9076) "Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" gli interventi di realizzazione delle aree verdi non dovranno essere utilizzate specie alloctone ed invasive.

Inoltre, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di contenere gli impatti previsti:

- d. Protocolli di sostenibilità e monitoraggio: la realizzazione delle aree produttive dovrà essere valutata in coerenza con le indicazioni contenute nelle "Linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA)" approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 30-11858 del 28.07.2009 e dovrà verificare di raggiungere almeno il secondo livello di sostenibilità APEA, al fine di dimostrare l'efficace inserimento dell'impianto nel contesto ambientale circostante mediante l'adozione dei più opportuni criteri di progettazione delle opere e l'attuazione di adeguate misure di mitigazione e/o compensazione. La relazione di valutazione del livello di APEA raggiunto dovrà essere allegate alla documentazione prodotta per il titolo abilitativo edilizio (report in fase di progetto), nonché alla comunicazione di fine lavori (report in fase di realizzazione);
- e. Isola di calore e salute umana: siano adottate soluzioni finalizzate alla riduzione del fenomeno

dell'isola di calore e al contenimento delle temperature (tetti verdi, massimizzazione della superficie ombreggiata, materiali ad elevato indice di albedo, ecc.). A tal fine si richiede una relazione tecnica volta a valutare l'ombreggiamento dell'intera area nel corso dell'anno (da massimizzare in estate) e del contributo alla riduzione del fenomeno isola di calore locale;

- f. Adattamento e Mitigazione ai cambiamenti climatici: la progettazione dovrà tener conto dei criteri ed i principi metodologici individuati nel Piano di resilienza climatica della Città di Torino, approvato con D.C.C. n. ord. 94 del 09/11/2020 (Area Ambiente mecc. 2020 01683/112) e del Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia (nuova adesione con DCC del 18 febbraio 2020, mecc. 2018 05923/021);
- g. Acque (consumi): in merito al previsto impianto di irrigazione, occorrerà ricorrere prioritariamente all'approvvigionamento idrico mediante sistemi di raccolta delle acque meteoriche; i sistemi di accumulo di tali impianti dovranno essere localizzati in aree pavimentate o all'interno dei manufatti in progetto, al fine di non ridurre le superfici permeabili;
- h. Acque (gestione): non è presente un predimensionamento delle opere necessarie per garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica allo scopo di ridurre gli impatti conseguenti all'incremento dell'impermeabilizzazione in attuazione alle disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo del PTPC2. Il dimensionamento dei sistemi dovrà basarsi su criteri e metodi riconosciuti, dovrà essere verificata la presenza di eventuali limiti di portata della rete più cautelativi imposti dall'Ente Gestore e, nel caso di sistemi di infiltrazione (rain garden, trincee drenanti, ecc), il dimensionamento si dovrà basare su parametri idrogeologici sito-specifici ricavati da indagini e prove di dettaglio ed effettuata una modellazione matematica dei deflussi superficiali e dell'infiltrazione con software riconosciuti;
- i. Consumo di suolo: dovrà essere attuata la compensazione degli impatti residui eseguendo le opere relative al progetto di pulizia degli orti spontanei in sponda del T. Sangone, secondo quanto indicato nella bozza dell'atto di impegno per un importo dei valori non inferiore a 77.950 €. Inoltre le superfici indicate nel documento ambientate come verde in piena terra dovranno rimanere tali e non subire modificazioni o usi, anche temporanei, non coerenti con la classificazione ISPRA di suolo non consumato; a titolo di mero esempio non deve essere ammessa la sosta o il transito veicoli o forme di copertura artificiali;
- j. Viabilità e collegamenti ciclabili: dovranno essere recepite le indicazioni degli uffici in merito allo stralcio delle proposte di "creare un collegamento ciclabile con la viabilità interna prevista nella zona industriale utilizzando l'area verde presente nella Variante come spazio di sosta e relax con relativi servizi." e relativamente all'"alleggerimento del traffico su Strada del Drosso mediante la creazione una viabilità interna a servizio dell'area industriale."
- k. Acustica: per quanto riguarda il potenziale impatto acustico indotto dall'insediamento delle nuove attività, sarà necessario predisporre una più approfondita documentazione previsionale di impatto acustico, secondo i criteri indicati nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, considerando anche la fase di realizzazione, incluso il traffico indotto per la fase di cantiere. Nelle seguenti fasi autorizzative, dovrà essere previsto entro trenta giorni dall'inizio delle attività un collaudo acustico strumentale;
- l. Qualità ambientale del suolo: è necessaria una valutazione preventiva della qualità ambientale del suolo, del sottosuolo e delle condizioni relative all'eventuale inquinamento della falda che permetta di individuare le eventuali azioni e le opere di bonifica e ripristino ambientale necessarie. Tale relazione si dovrà basare su una campagna di indagini sito-specifiche;
- m. Criteri di sostenibilità: dovrà inoltre essere valutata l'estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette;
- n. Fase di cantiere: per fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare gli impatti sulla componente aria (contenendo l'eventuale diffusione di inquinanti e polveri), sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di

contaminazione (dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale) e sulle componenti rumore e vibrazioni.

- o. Verifica Archeologica: eventuali interventi di scavo a carattere pubblico, comprendenti ad esempio le opere di urbanizzazione e la posa di sottoservizi, di procedere alla redazione della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ex art. 25 del D. Lgs 50/2016.
  - p. Campi elettromagnetici: i fabbricati devono necessariamente risultare compatibili con i preesistenti elettrodotti e, in particolare, che dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici;
2. per quanto indicato nella documentazione di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che integra il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere il Piano in oggetto coerente con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente
  3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
  4. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;>
  5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto; in alternativa al ricorso al T.A.R. è possibile presentare, entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 (art. 8 e ss.).

Allegati:

Allegato n. 1: Verbale della 1° seduta della Conferenza dei Servizi

Allegato n. 2: Parere della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Allegato n. 3: Verbale della 2° seduta della Conferenza dei Servizi

Allegato n. 4: Nota di TERNA Rete Italia S.p.a. con elaborati grafici

Allegato n. 5: ulteriore precisazione da parte di TERNA Rete Italia S.p.a

Allegato n. 6: verbale della seduta di OTC del 17/02/2021

Allegato n. 7: Parere di ARPA Piemonte

Allegato n. 8: Parere di SMAT Torino

Allegato n. 9: Atto di impegno in merito alle compensazioni degli impatti sul suolo

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Enrico Gallo